



**Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco**  
**[www.fncvfvf.it](http://www.fncvfvf.it) - [coordinamento@fncvfvf.it](mailto:coordinamento@fncvfvf.it)**

**Roma li 14/10/2013**

**Oggetto: Riflessioni F.N.C.VV.F sull'Emendamento 8.6 Senatrice Valentini presentato nel DDI 1015  
conversione in Legge del DL 101/2013**

La scrivente non ritiene possibile formulare favorevole avviso sull'emendamento in oggetto per ragioni di ordine sostanziale come verranno di seguito esposte. Dalla lettura del testo discendono altresì osservazione in ordine ad una non agevole lettura del relativo provvedimento.

Invero, sostanziali perplessità afferiscono con peculiare riguardo, alla scelta di prevedere l'autorizzazione all'assunzione dei soli candidati già sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica ed attitudinale, che oltre ad estromettere di fatto dalla possibilità di immissione in ruolo della restante parte degli aspiranti non ancora sottoposti agli accertamenti appena richiamati, determina una contraddittorietà di fatto ed una insita irragionevolezza con il tenore letterale del successivo testo nella parte in cui prevede l'esaurimento delle graduatorie, che peraltro funge da condicio sine qua non, per cui in assenza di detto "esaurimento" non risulterebbe possibile indire un nuovo concorso.

Giova a tale proposito evidenziare come le graduatorie siano per loro stessa natura composte anche dagli aspiranti non sottoposti ad accertamenti per l'idoneità psico-fisica ed attitudinale, ragione per cui tali graduatorie possono essere considerate formalmente esaurite esclusivamente all'atto dell'immissione in ruolo di ciascuno dei relativi componenti per i quali invece l'autorizzazione all'assunzione dei candidati già sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica ed attitudinale, rappresenta motivo ostativo alla immissione in ruolo e pertanto all'estinzione stessa delle graduatorie, determinandone pertanto un paradosso normativo.

Irragionevole ed illogica appare altresì la disposizione che prevede, ai fini dell'assunzione, il ricorso in parti uguali degli aspiranti già sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica ed attitudinale poiché potrebbe non essere numericamente disponibile un uguale numero di candidati determinando l'inapplicabilità della norma, ingessando di fatto l'intero meccanismo assunzionale del Corpo.



**Federazione Nazionale Coordinamenti Vigili del Fuoco**  
[www.fncvvf.it](http://www.fncvvf.it) - [coordinamento@fncvvf.it](mailto:coordinamento@fncvvf.it)

Occorre altresì evidenziare che la scelta del legislatore di vietare l'indizione di un nuovo concorso fino all'esaurimento delle graduatorie approvate dal 1 gennaio 2008 determinerebbe un arco temporale all'interno del quale risulterebbe impossibile per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco procedere alle necessarie immissioni in ruolo, non disponendo alcun bacino utile di candidati prima dell'espletamento delle procedure concorsuali (da uno a due anni), con grave pregiudizio alla funzionalità stessa del Corpo Nazionale. Invero la norma avrebbe dovuto prevedere la sola impossibilità di assumere dalle nuove graduatorie, prima dell'estinzione delle graduatorie più antiche, ciò avrebbe determinato la possibilità di disporre di un tempo ragionevolmente utile per garantire una continuità assunzionali a tutela della funzionalità del Corpo Nazionale, ovvero di poter espletare per tempo le necessarie procedure concorsuali, avendo la disponibilità immediata di una nuova graduatoria da cui attingere, all'atto dell'estinzione di entrambe le più antiche.

**Per le ragioni in precedenza evidenziate si suggerisce di modificare il testo così come di seguito indicato:**

2. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione dei candidati appartenenti a ciascuna delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo in parti uguali a tali graduatorie fino alloro esaurimento prima di procedere all'assunzione dalla graduatoria di un nuovo concorso di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

**Ufficio Legislativo F.N.C.VV.F**

**Valentino Prezzemolo**

**Presidente F.N.C.VV.F**

**Matteo Zoppi**